



GIUSTIZIA INSIEME

Riforma Cartabia Penale

Scheda n. 6 - Le modalità e la nuova disciplina del processo penale telematico (PPT)

di Tribunale di Vicenza, sezione penale

22 novembre 2022

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

Le norme richiamate mirano a realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all'udienza. La digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico rappresentano aspetti cruciali proprio perché costituiscono uno degli obiettivi del PNRR.

LE DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ATTI

TESTO PREVIGENTE

TESTO RIFORMATO

Art. 110. Sottoscrizione degli atti

1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

Art. 110. Forma degli atti

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la

reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

2. Gli atti redatti in forma di documento.

informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.

trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

TESTO PREVIGENTE

TESTO RIFORMATO

Art. 111. Data degli atti

1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente descritta.

2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con

Art. 111. Data e sottoscrizione degli atti

certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

1. Quando la legge richiede la data di un atto

informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente descritta.

2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

2. -bis. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. -ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.

2. -quater. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve

Il legislatore ha introdotto alcune previsioni nuove nel Libro II del codice di procedura penale, dedicato agli atti del procedimento, decidendo contestualmente di non introdurre nuove previsioni in materia di invalidità degli atti, ma di adattare quelle esistenti alla transizione digitale, sulla base della considerazione che un sistema, già denso di previsioni invalidanti, non necessitasse di disposizioni ulteriori.

Pertanto, l'art. 110 c.p.p. individua come **regola** la forma digitale dell'atto penale, sin dalla sua formazione. Vale, in questa ottica, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicurati i requisiti della autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità e, ove previsto dalla legge, segretezza, caratteristiche che sono diretto precipitato della normativa sovranazionale e, in particolare, europea in materia di documenti informatici.

Il comma 3 disciplina i casi di **deroga** alla regola della formazione degli atti penali in formato digitale: è stata prevista una formula volutamente ampia così da consentire il ricorso alle modalità tradizionali anche nelle ipotesi – diverse dai casi di malfunzionamento disciplinati dall'art. 175-bis c.p.p. – in cui contingenti e specifiche esigenze o caratteristiche proprie dell'atto non consentano la formazione dell'atto nativo digitale (la relazione illustrativa fa come esempio la memoria redatta dall'imputato in stato di detenzione o di situazioni contingenti anche di impedimenti tecnici che non hanno le caratteristiche di un malfunzionamento nel senso dell'articolo 175-bis c.p.p.).

Il comma 4 dispone che gli atti redatti in forma di documento analogico siano convertiti, senza ritardo, in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti. Il termine “senza ritardo” comporta che trattasi di termine ordinatorio non soggetto ad alcuna nullità.

Per le definizioni di documento informatico e documento analogico, nonché per la disciplina della conversione del documento analogico in informatico e viceversa, la relazione illustrativa fa espresso richiamo al CAD (Codice Amministrazione Digitale).

In conclusione, possiamo affermare che dall'entrata in vigore delle nuove norme, la regola sarà la forma digitale degli atti penali, mentre gli atti prodotti e depositati in formato analogico devono essere convertiti in copia informatica, così da rendere il fascicolo penale digitale completo.

LE DISPOSIZIONI SUL DEPOSITO TELEMATICO E SUL FASCICOLO INFORMATICO

Le nuove disposizioni di cui agli artt. 111-bis e 111-ter c.p.p. concorrono, con le disposizioni già analizzate, a costruire l'architrave del nuovo processo telematico.

ARTICOLO INTRODOTTO

Art. 111-bis. *Deposito telematico*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica

4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche

L'art. 111-bis prevede, al **comma 1**, **l'obbligatorietà e la esclusività del deposito telematico di atti e documenti**.

I commi 3 e 4 dell'art. 111-bis c.p.p. prevedono due casi di deroga alla regola generale:

- il **comma 3** ~~non si applica~~ *non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica*: la relazione illustrativa fa l'esempio dei documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l'autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l'acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale;
- il **comma 4** attribuisce la facoltà alle parti di depositare in forma analogica gli atti che compiono personalmente. Sul punto giova precisare che l'utilizzo del termine "parti" appare tecnicamente inesatto in quanto certamente da questa facoltà è esclusa la "parte pubblica" e in ogni caso pare rivolgersi ai soli soggetti privati e non già, ad esempio, ai loro difensori, come si può evincere dalla dicitura *"atti che le parti compiono personalmente"*.

ARTICOLO INTRODOTTO

Art. 111-ter. Fascicolo informatico e accesso agli atti

1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

L'art. **111-ter c.p.p.** concerne la formazione e la tenuta dei fascicoli informatici. La norma prevede che i fascicoli informatici del procedimento penale siano formati, conservati, aggiornati e trasmessi in modalità digitale, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la accessibilità, la

leggibilità, l'interoperabilità nonché un'efficace e agevole consultazione telematica. Secondo la relazione illustrativa, la riforma, a regime, dovrebbe dunque garantire una maggiore effettività del diritto di difendersi, attraverso un accesso alle informazioni nel fascicolo veloce, completo, di facile lettura.

Al **comma 2** è previsto che anche la trasmissione di singoli atti e documenti, disgiunti dal fascicolo processuale, avvenga in forma digitale.

Per gli atti depositati in modalità analogica (modalità che, come detto, è sempre possibile per il deposito operato personalmente dalle parti), si prescrive al **comma 3** una pronta conversione in copia informatica ai fini del loro inserimento nel fascicolo informatico, con la stessa clausola di salvezza (questa volta ai fini specifici dell'inserimento nel fascicolo) prevista per gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale, tra l'altro, ad estendere la clausola di salvezza a tutte le ipotesi e le forme di acquisizione di originali di scritti e documenti di cui all'art. 234 c.p.p. Si è comunque precisato che nel fascicolo informatico debba essere inserito un elenco dettagliato di tutti gli atti e documenti che, per qualsiasi ragione, siano acquisiti in forma di documento analogico e non siano stati convertiti in copia informatica. Tale disposizione vale a preservare completezza e continuità del fascicolo processuale anche laddove parte dello stesso fascicolo sia in forma di documento analogico, al contempo offrendo alle parti uno strumento utile per comprendere, consultando telematicamente il fascicolo, quali e quanti degli atti e documenti che compongono quel fascicolo siano presenti solo in cartaceo.

Al **comma 4** si è, infine, precisato che le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

In conclusione, possiamo affermare che il fascicolo penale è e rimarrà unico e non vi sarà un regime di duplicazione (uno in formato digitale e uno in formato cartaceo). Il fascicolo, però, seppure unico, potrà essere in composizione mista: ferma, difatti, la regola del fascicolo digitale (che diventa il formato ordinario), sarà possibile che alcuni atti (e in particolare i documenti analogici che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica) siano conservati in formato cartaceo. Questo comporterà, come per il processo civile, di fatto un doppio binario.

TESTO**PREVIGENTE****TESTO RIFORMATO**

Art. 172 c.p.p. –

Regole generali

(Omissis)

Art. 172 c.p.p. – *Regole generali*

(Omissis)

6. -bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

6. -ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.

L'art. 172 c.p.p., che detta la disciplina generale in materia di termini processuali, vede aggiungersi due commi: il 6 bis e il 6 ter. Il primo è dettato in un'ottica di favor per il diritto di difesa e stabilisce che il termine per il deposito di atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

L'altro è volto a contemperare le esigenze difensive con la necessità di non compromettere l'organizzazione giudiziaria stabilendo che il termine per provvedere sulla domanda depositata telematicamente fuori orario d'ufficio decorre dalla prima apertura successiva dell'ufficio

competente.

ARTICOLO INTRODOTTO

Art. 175-bis. Malfunzionamento dei sistemi informatici

1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da.

assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrate, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 4.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento.

5. Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175.

Vengono, pertanto, previste due ipotesi: la prima (disciplinata ai commi 1 e 2 della nuova disposizione), riguarda il malfunzionamento c.d. certificato, ovvero le ipotesi di malfunzionamento generalizzato dei domini del Ministero della Giustizia: in tal caso il malfunzionamento è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. La seconda ipotesi (disciplinata al comma 4) riguarda il malfunzionamento "non certificato", ovvero quello che può verificarsi in relazione ad uno

specifico ufficio giudiziario e/o in ambito locale e in tal caso il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio. In tali casi è consentito il deposito in formato analogico.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Viene dettata una disciplina transitoria che prevede che il entro il 31.12.2023 il Ministro della Giustizia debba adottare un decreto con cui le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, nonché un altro decreto in cui preveda i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei suddetti provvedimenti continuano ad applicarsi, nel testo attuale, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3 bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4 c.p.p., nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 disp. att. c.p.p.

Le disposizioni di nuova introduzione (e in particolare gli artt. 111, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, 111 bis e 111 ter c.p.p., ma anche gli artt. 122, comma 2 bis, 172, commi 6 bis e 6 ter, 175 bis, 386, comma 1 ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis c.p.p.) si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra.

Le legge 30 dicembre 2022 n. 199 di conversione del d.l. 162/2022 ha introdotto l'art. 87 bis, rubricato *“Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze”*.

La norma detta un regime transitorio che, a decorrere dal 31.12.2022 e in attesa dell'entrata in vigore dei commi 6 bis e 6 ter dell'art. 172 c.p.p., attribuisce valore legale al deposito degli atti mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata.

Tale indirizzo PEC deve essere inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici previsto all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, mentre gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari sono esclusivamente quelli indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Quanto all'oggetto, possono essere depositati a mezzo PEC tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli relativi alla fase d'indagini, per i quali il deposito deve invece essere fatto mediante il portale del processo penale telematico.

Le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio sono demandate al medesimo provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.

Richiamando quanto previsto all'art. 172 co 6 bis c.p.p., la norma prevede che *“il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza”*.

Infine, la norma prevede che il personale di segreteria e di cancelleria debba attestare il deposito degli atti dei difensori inviati tramite PEC annotando nel registro la data di ricezione, per poi inserire l'atto sia nel fascicolo telematico, sia nel fascicolo cartaceo mediante inserimento di copia analogica dell'atto ricevuto munito di attestazione della data di ricezione e di intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 87 bis dettano una particolare disciplina per gli atti di impugnazione, ivi compresi i motivi nuovi e le memorie, con ciò dovendosi intendere *“tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354”*, per i quali è richiesta la specifica indicazione degli allegati, che devono essere trasmessi in copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale, mentre le specifiche tecniche sono demandate al provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.
